

Foll 32/16

Com 768

Reg 34/16



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Luciano Alfani - Presidente
Dott. Andrea Gibelli - Giudice Rel.
Dott. Laura De Simone - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso n. 134/15 proposto da Credito Emiliano spa, con sede in Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli Avv.



esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. I. f.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dal fatto che, a fronte di un debito residuo nei confronti della ricorrente in linea capitale pari € 1.430.839,10 al 19/9/12, nulla sia stato versato da quella data sia per capitale sia per interessi, dalla presenza di debiti nei confronti di Erario solo in parte rateizzati, dalle iscrizioni ipotecarie;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. I.f. poiché la debitrice ha sede in Solferino, Via Ridello al Monte n. 4;

considerato che la società debitrice, ritualmente costituitasi, ha eccepito la *“mancanza del presupposto della commercialità dell'imprenditore”*, sostenendo che dal 1997 *“la Ridello sas ha svolto unicamente attività agricola (coltivazione di uva e, ultimamente, kiwi), mentre le attività connesse (vinificazione) e commerciali (rivendita di vino, all'ingrosso e sfuso) sono state interamente demandate alla Ridello srl”*, con l'eccezione di *“una singola operazione commerciale”* di carattere *“eccezionale”* e *“assai limitata nel tempo”*;

rilevato che, a seguito dell'espletata ctu, si è accertato *“che nel periodo oggetto di esame (dal 2011 all'ottobre 2015) la “Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio & C. Sas” ha*



continuato a svolgere attività di natura agricola di coltivazione dell'uva (ed a partire dal 2012 anche di Kiwi), con conseguente cessione di tutta la produzione di uva alla "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl" prima (fino al 2012) e alla "tenuta Corte Ridello srl" poi (dal 2013 al 2015), nonché di kiwi a soggetti terzi. Nello stesso periodo 2011-2015 la Società ha visto altresì la prosecuzione del contratto di affitto del proprio ramo di azienda di lavorazione e commercio di vini prima con la "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl" (fino al maggio 2013) e poi con la "Tenuta Corte Ridello srl" (dal giugno 2013 al 2015); contratto di affitto di ramo di azienda che era in essere sin dalla fine del 1997. A partire dall'ultimo trimestre 2012, con ogni probabilità in conseguenza della crisi finanziaria attraversata dalla "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl", la Società ha intrapreso anche l'attività di lavorazione e commercio di vini, oltre che in via residuale la commercializzazione di olio extra vergine di oliva ed aceto balsamico; tale attività è stata di fatto svolta attraverso l'utilizzo diretto del ramo di azienda oggetto d'affitto alla "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl" e senza bisogno di ulteriori investimenti. La suddetta attività di commercializzazione a terzi (con fatture di vendita e con corrispettivi) è cessata completamente dopo qualche mese a fine luglio 2013 ed è risultata caratterizzata: a) da un consistente acquisto iniziale nell'ultimo trimestre 2012 delle giacenze della "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl", rappresentate da vino in bottiglia, vino sfuso, vino in fusto, vino in damigiana ed in via residuale da olio extra vergine di oliva ed aceto balsamico; b) da successivi acquisti nel 2012 e 2013 di vino per lo più sfuso da produttori terzi, da utilizzarsi per il "taglio" del vino in precedenza acquistato dalla "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl (proveniente si ricorda dall'uva della



stessa "Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetto Giorgio & C. Sas"), per poter così ottenere il vino in bottiglia o in fusti da commercializzare; c) dalla cessione a fine luglio 2013, una volta stipulato il nuovo contratto di affitto del ramo di azienda di lavorazione e commercio di vini con la "Tenuta Corte Ridello srl", a quest'ultima società della quasi totalità delle giacenze di vino ed olio destinate alla attività di commercializzazione e conseguente cessazione a partire dal mese di agosto 2013 di qualsiasi attività commerciale (a cui peraltro è seguita anche la vendita dell'intera uva prodotta nei vigneti nell'annata alla stessa "Tenuta Corte Ridello srl"); d) dall'assenza nel periodo di investimenti e di costi (ivi incluso personale dipendente) funzionali allo sviluppo dell'attività di commercializzazione di vino ed in via residuale di olio extravergine di oliva ed aceto balsamico; e) da un volume di affari dell'attività di "commercializzazione" superiore a quello dell' "attività agricola" sia nell'anno 2012 (56,93% contro 43,07%) che nell'anno 2013 (79,22% contro 20,78%)";

ritenuto quindi che è provato lo svolgimento di attività commerciale, insieme con lo svolgimento di attività agricola, nel periodo compreso tra la fine del 2012 e il luglio 2013;

considerato che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, la sottrazione dell'impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1 che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola (Cass. Civ. Sez. I 17/7/12 n. 12215);

valutato pertanto che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f. e



non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f.

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul. co. l.f.;

considerato che, essendo la società debitrice una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, a mente del disposto dell'art. 147 l. f.;

P.Q.M

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

Dichiara il fallimento della Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C. sas, C.F. 00560800203, con sede in Solferino Via Ridello al Monte n. 4, nonché dei soci accomandatari Righetti Giorgio, nato a Pescantina (Vr) il 15/10/59, C.F. RGH GRG 59R15 G4810, e residente in Solferino Via Ridello al Monte n. 4/1, e Righetti Mauro, nato a Castiglione delle Stiviere il 5/4/65, C.F. RGH MRA 65D05 C312C, e residente in Solferino, Via Ridello al Monte n. 4/2;

Nomina Giudice Delegato il dott. Andrea Gibelli;

Nomina Curatore il Rag. Bruno Lanzoni;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 13/7/16



ore 9.30;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Pone definitivamente le spese di ctu a carico di Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C. sas

Mantova 22/3/16.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano Alfani

IL GIUDICE Est.
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
visitato in Cancelleria telematicamente.

6 APR 2016

REGISTRATO A MANTOVA

(Registrazione a debito a sensi del
D.L.R. 181/1998 art. 59 Lett. C.)

il 20 Aprile 2016

al N. 1591

Esatti € 2320

Pro IL DIRETTORE

illegibile

